

## Decreto federale concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato

del ....

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 163 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup> (Cost.),

visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

*Art. 85a* Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali

La Confederazione riscuote una tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali con veicoli a motore e rimorchi non sottostanti alla tassa sul traffico pesante.

*Art. 86* Impiego di tasse per compiti e spese connessi alla circolazione stradale

<sup>1</sup> Le strade nazionali e i contributi per le misure volte a migliorare, a livello di circolazione stradale, l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati, sono finanziati mediante un fondo.

<sup>2</sup> A tale fondo sono assegnati i mezzi seguenti:

- a. il prodotto netto del supplemento sull'imposta di consumo di cui all'articolo 131 capoverso 2 lettera a;
- b. il prodotto netto della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali di cui all'articolo 85a;
- c. al massimo i due terzi del prodotto netto dell'imposta di consumo di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera d (*variante principale*);
- c. il prodotto netto dell'imposta di consumo di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera d o una parte di tale prodotto (*variante secondaria*);
- d. il prodotto netto della tassa di cui all'articolo 131 capoverso 2 lettera b;
- e. altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale.

<sup>3</sup> I seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale sono finanziati mediante un finanziamento speciale:

- a. contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati;

SR ...

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF ...

- b. contributi ai costi delle strade principali;
- c. contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale;
- d. contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore;
- e. contributi ai Cantoni senza strade nazionali;
- f. ricerca e amministrazione.

<sup>4</sup> Al finanziamento speciale è assegnata la metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione.

<sup>5</sup> Se ne è comprovata la necessità e vi sono mezzi sufficienti, è possibile impiegare:

- a. mezzi del fondo per i compiti e le spese connessi al finanziamento speciale;
- b. mezzi del finanziamento speciale per effettuare versamenti nel fondo.

#### *Art. 87 Rubrica*

Concerne soltanto il testo francese

#### *Art. 87b Impiego di tasse per il traffico aereo*

La metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti per l'aviazione e il supplemento dell'imposta di consumo sui carburanti per l'aviazione vengono impiegati per finanziare i seguenti compiti e spese connessi al traffico aereo:

- a. contributi a provvedimenti di protezione dell'ambiente resi necessari dal traffico aereo;
- b. contributi a provvedimenti di sicurezza volti a prevenire atti illeciti compiuti contro il traffico aereo, segnatamente attacchi terroristici e dirottamenti aerei, purché l'adozione di tali provvedimenti non spetti alle autorità pubbliche;
- c. contributi a provvedimenti volti a promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo.

#### *Art. 131 cpv. 2 e 2<sup>bis</sup>*

<sup>2</sup> La Confederazione può inoltre riscuotere:

- a. un supplemento sull'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione;
- b. un'imposta in caso di impiego, nei veicoli a motore, di mezzi di propulsione diversi dai carburanti di cui al capoverso 1 lettera e.

<sup>2bis</sup> Se i mezzi per l'adempimento dei compiti connessi al traffico aereo di cui all'articolo 87b non bastano, la Confederazione riscuote un supplemento sull'imposta di consumo per i carburanti per l'aviazione.

---

*Art. 196 n. 3 cpv. 2*

*3. Disposizione transitoria dell'articolo 87 (Ferrovie e altri mezzi di trasporto)*

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può utilizzare i mezzi di cui all'articolo 86 capoverso 4 per finanziare l'infrastruttura ferroviaria fino al 31 dicembre 2018 e, in seguito, per remunerare e rimborsare gli anticipi al fondo secondo l'articolo 87a capoverso 2. L'importo complessivo non può superare il nove per cento dei mezzi assegnati secondo l'articolo 86 capoversi 2 lettera a e 4, con un tetto massimo di 310 milioni di franchi all'anno. L'indicizzazione di tale importo è stabilita per legge.

II

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore.

